

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DELL'8 APRILE 1949

(10^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (N. 331):

PRESIDENTE	Pag. 81
BARBARESCHI, <i>relatore</i>	81, 82, 83
PARATORE	83
LA PIRA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	83
RUBINACCI	83, 84

La riunione ha inizio alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Barreggi, Bei Adele, Bibolotti, Bitossi Bosco Lucarelli, D'Aragona, Falck, Farina, Grava, Jannuzzi, Macrelli, Pezzini, Rubinacci, Tamarin e Zane.

Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento, interviene alla riunione il senatore Paratore. Presidente della Commissione finanze e tesoro.

È anche presente il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole La Pira

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione ». (N. 331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione ».

Ricordo che il Presidente del Senato ha trasmesso alla nostra Commissione questo disegno di legge perchè lo discuta in sede deliberante, previo parere della Commissione di finanze e tesoro. Per esprimere tale parere è intervenuto a questa riunione l'illustre collega onorevole Paratore, Presidente di quella Commissione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Barbareschi.

BARBARESCHI, *relatore*. Io potrei anche rimettermi alla relazione del Ministro, che è dettagliatissima. Sento però il dovere di mettere in rilievo che alla preparazione di questo provvedimento hanno collaborato i competenti organi ministeriali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per cui ci troviamo davanti ad un provvedimento che ha già il crisma dell'approvazione da parte di tutti gli organi interessati.

Si tratta, con questo provvedimento, in pri-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

10ª RIUNIONE (8 aprile 1949)

mo luogo, di compiere un atto di giustizia verso i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione che furono esonerati dal servizio, con provvedimento eccezionale, nel 1932, in anticipo sul limite d'età che avrebbero dovuto raggiungere; limite che avrebbe loro permesso di poter arrivare ad un determinato trattamento di pensione.

Col provvedimento del 1932, per poter corrispondere a questi lavoratori quanto essi avrebbero avuto il diritto di ottenere se avessero potuto rimanere in servizio fino al limite di età previsto, si imponeva alle società esercenti il versamento all'Istituto assicuratore, per ogni agente esonerato dal servizio, di uno speciale tributo, che era di notevole entità perchè equivaleva ad un'intera annualità di stipendio o salario.

Tale disposizione, però, non fu applicata, nella parte più favorevole ai lavoratori, per gli ostacoli che in quel momento era facile frapporre alla sua attuazione, dimodochè accadde che i lavoratori esonerati dal servizio fossero collocati in quiescenza con la sola pensione maturata, senza beneficiare per niente di quello speciale contributo che le società esercenti dovevano versare. A riparare a tale ingiustizia provvede il disegno di legge in esame.

Con esso si provvede, inoltre, ad un altro atto di giustizia. Quando entrò in vigore l'ordinamento previdenziale, che risale al 1913, del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, esistevano in talune società di maggiore importanza casse speciali di previdenza, che in quel tempo potevano anche garantire ai loro associati un trattamento analogo a quello corrisposto dal Fondo di previdenza. A seguito della svalutazione monetaria, non fu più possibile a quelle casse di corrispondere pensioni adeguate e quindi esse vennero assorbite dall'Istituto assicuratore principale, cioè dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il presente disegno di legge concede agli agenti esonerati dal servizio con trattamento di pensione a carico delle Casse speciali gli stessi diritti che a quelli il cui trattamento di pensione sia a carico del Fondo di previdenza.

Col provvedimento in esame si rende anche giustizia ad una quantità di lavoratori che, per non essere potuti passare in pianta sta-

bile, in seguito a provvedimenti di carattere eccezionale che sempre si prendono in tempo di guerra, non hanno potuto beneficiare dell'anzianità effettivamente raggiunta di servizio e, quindi, si trovano oggi nella condizione di aver perduto, in determinati casi, perfino dieci anni della loro anzianità (vi sono, ad esempio, degli agenti che, assunti in servizio come avventizi nel periodo della guerra d'Africa, rimasero in servizio come avventizi per tutto quel tempo e anche per tutta la guerra iniziata nel 1940).

Mi corre il dovere di richiamare la vostra attenzione soprattutto sull'ultimo articolo del presente progetto. Nel 1946 fu fatto un provvedimento per poter aumentare le pensioni dei lavoratori iscritti all'Istituto nazionale di previdenza sociale e fu fissata la corresponsione di un assegno integrativo del trattamento di pensione, che nella misura di lire 300 mensili era a carico dello Stato. Credo — non perchè abbia avuto l'onore di firmare io il provvedimento — che lo Stato abbia fatto cosa saggia, ritornando a quel principio sul quale era basato il trattamento di pensione dei nostri lavoratori: il principio del triplice contributo dei lavoratori, dei datori di lavoro e dello Stato. Anche i tramvieri beneficiarono del contributo di 300 lire a carico dello Stato; ne beneficiarono, però, solo con provvedimento del 1947. Con successivo provvedimento fu migliorato ancora il trattamento di pensione dei lavoratori iscritti all'Istituto della previdenza sociale; e questo miglioramento fu possibile concederlo attraverso la costituzione di un fondo di solidarietà, formato con contributi dei datori di lavoro, dei lavoratori e dello Stato. In quella occasione, concorrendo lo Stato alla formazione del detto fondo, fu soppresso per tutte le altre categorie di pensionati il contributo mensile di 300 lire, laddove ai ferotramvieri, non essendosi costituito per essi alcun fondo di solidarietà, si stabilì che si sarebbe continuato a corrispondere l'assegno mensile di 300 lire. Ora ci troviamo di fronte a questo fatto: gli assegni integrativi sono aumentati per effetto, non di un aumento di percentuale, ma dell'aumento quantitativo dei contributi dei datori di lavoro e cioè delle imprese esercenti servizi di trasporto, e dei lavoratori. Il Governo ritiene che non vi sia più alcuna necessità di mantenere il predetto

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

10ª RIUNIONE (8 aprile 1949)

contributo a carico dello Stato e con l'articolo 7 del disegno di legge propone, perciò, di sopprimere l'articolo 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, in base al quale aveva luogo la corresponsione dell'assegno in parola.

Osservo che, se vi era una ragione valida per sopprimere l'integrazione di lire trecento mensili a carico dello Stato per gli altri lavoratori, dato che si era per essi costituito un fondo di solidarietà con triplice partecipazione dei datori di lavoro, dei lavoratori stessi e dello Stato, non esiste, invece, a mio giudizio, alcuna ragione per sopprimere anche l'assegno corrisposto alla categoria dei ferro-tramvieri, non comprendendosi come in un momento in cui lo Stato dovrebbe andare incontro ai bisogni dei lavoratori, esso cerchi di sottrarsi a questa esigenza facendo un'economia che mi pare non sia tra quelle che lo Stato dovrebbe fare.

Vi proporrei, perciò, di approvare il resto del disegno di legge e di negare la vostra approvazione all'articolo 7. Per questo chiedo anche il parere favorevole del Presidente della Commissione di finanze, inquantochè, mantenendo in vigore l'articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1947, n. 1083, non si verrebbe a creare un nuovo onere per lo Stato, ma si permetterebbe soltanto che lo Stato continuasse a corrispondere ai ferro-tramvieri il contributo fissato nel 1946.

PARATORE. Non si tratta, col provvedimento in esame, di dover provvedere alla copertura o di constatare la mancanza di copertura per uno stanziamento. Quindi, la Commissione di finanze è qui da me rappresentata soltanto al fine di caldeggiare la realizzazione di una possibile economia. La Commissione di finanze si limita perciò a rilevare che, accettando la proposta dell'onorevole Barbareschi, si verrebbe ad impedire una economia annua di 71 milioni.

Vi è poi un'altra osservazione da fare: evidentemente, la preoccupazione del Governo non è stata soltanto di economizzare questa somma, ma anche di evitare la possibilità che il contributo in parola possa essere invocato da altre categorie.

Detto ciò, lascio alla Commissione di decidere. La Commissione di finanze è contraria a qualunque aumento di spesa, ma, poi-

chè nel provvedimento in esame si tratterebbe soltanto di economizzare o di non economizzare una determinata somma, la Commissione di finanze si limita a richiamare la Commissione del lavoro e della previdenza sociale alla considerazione dell'opportunità di realizzare una tale economia.

LA PIRA. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'abolizione del contributo dello Stato è stata richiesta dal Ministero del tesoro; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, però, non ha esitato a far propria tale richiesta, di fronte alle pretese di talune categorie di ottenere l'estensione in loro favore del trattamento goduto dai ferro-tramvieri; ciò che avrebbe importato per il Tesoro nuovi oneri.

Queste categorie trovano più oneroso partecipare alla solidarietà generale rappresentata dal Fondo di integrazione delle pensioni e dal Fondo di solidarietà sociale, in quanto è notorio che, trattandosi di categorie più ristrette, lo sganciamento dalla solidarietà generale comporterebbe una riduzione dell'onere contributivo.

Per arginare, quindi, la tendenza di talune categorie al predetto sganciamento, si è ritenuto opportuno di adire alla richiesta del Ministero del tesoro per l'abrogazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

RUBINACCI. L'onorevole Barbareschi ha fatto una lucida relazione, che ha avuto anche il pregio della concisione. La questione adesso si concentra esclusivamente sul mantenimento o meno dell'articolo 7 del disegno di legge. Debbo dichiararmi d'accordo col punto di vista espresso dall'onorevole Barbareschi. Non si tratta di introdurre gravami nuovi a carico del Tesoro dello Stato, come del resto è stato già sottolineato dal Presidente della Commissione finanze e tesoro, ma soltanto di vedere se sia o meno giustificata una economia. Noi non abbiamo nessuna posizione aprioristica contro possibili economie, ma bisognerebbe che queste economie corrispondessero a principi di giustizia. La situazione è quella esposta dal senatore Barbareschi. In materia di pensioni, di trattamento di quiescenza, vi è ormai il principio dell'intervento dello Stato. Attraverso il Fondo di solidarietà sociale, lo Stato si è

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

10ª RIUNIONE (8 aprile 1949)

accollato una parte dell'onere per pagamento di pensioni, ciò che ha consentito di elevare leggermente l'ammontare di queste pensioni, purtroppo molto ridotte. I lavoratori dei servizi di trasporto in concessione non beneficiano di quell'intervento che lo Stato fa attraverso il Fondo di solidarietà sociale e il mantenimento del contributo integrativo di lire 300 a carico dello Stato stesso sostituisce quell'intervento che lo Stato fa a favore di tutte le altre categorie di lavoratori. Per questo mi sembra giusto mantenere l'articolo 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, perchè è chiaro che, se oggi le pensioni possono essere aumentate, ciò è dovuto al miglioramento del gettito contributivo per effetto dei maggiori sacrifici dei datori di lavoro e dei lavoratori. Questo non può autorizzare lo Stato a sottrarsi a un impegno fino ad ora soddisfatto.

Le preoccupazioni espresse dall'onorevole Sottosegretario circa il movimento centrifugo di talune categorie che tendono a sottrarsi alla solidarietà generale sono preoccupazioni che io ed altri condividiamo, ma non è attraverso questi sacrifici che oggi si vorrebbero imporre alla categoria dei ferro-tranvieri che esse possono essere fugate. Le preoccupazioni saranno eliminate soprattutto attraverso il miglioramento delle pensioni che corrisponde l'Istituto della previdenza sociale, perchè oggi la fuga dall'Istituto della previdenza sociale è cagionata dalla cifra irrisoria delle pensioni che l'Istituto stesso corrisponde. Se attraverso gli sforzi del Tesoro dello Stato e degli interessati — ed io vi voglio ricordare, a questo punto, il voto della nostra Commissione perchè le pensioni siano aumentate — si riuscirà a portare queste pensioni ad un limite meno irrisorio, probabilmente anche questo grosso problema della previdenza speciale sarà risolto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo pertanto alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Agli agenti addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, collocati anticipatamente in quiescenza a norma del regio decreto-

legge 2 aprile 1932, n. 372, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 881, fruenti del trattamento di pensione a carico del Fondo nazionale di previdenza gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è riconosciuto, a decorrere dal 1º gennaio 1948, il diritto ad una maggiorazione del trattamento medesimo, rapportata a tanti quarantesimi dello stipendio o paga utile a pensione goduti alla data del collocamento a riposo degli agenti medesimi, per quanti erano gli anni mancanti al raggiungimento dei requisiti di età e di servizio previsti dall'articolo 9, lettera b) del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Per gli agenti che abbiano conseguito un trattamento di pensione a carico delle Casse speciali è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione fino alla concorrenza del trattamento che sarebbe ad essi spettato, in base allo stipendio o paga utile a pensione goduti alla data di collocamento a riposo, qualora avessero raggiunto i normali requisiti di età e di servizio previsti dai regolamenti delle Casse medesime.

Il trattamento di pensione liquidato ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, è mantenuto qualora esso sia per l'agente più favorevole di quello risultante dalla applicazione del precedente comma.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, è modificato come segue:

« L'obbligo dell'iscrizione al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è esteso a decorrere dal 1º gennaio 1945:

a) al personale ordinario di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da aziende concessionarie di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna e funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie. L'iscrizione al Fondo è mantenuta per il personale di cui alla lettera b) del precitato articolo 8 che,

anteriamente all'entrata in vigore della presente legge, risulti già iscritto al Fondo medesimo;

b) al personale effettivo e a quello in servizio continuativo adibito a filovie urbane ed extraurbane, esercitate da aziende municipalizzate o private, e che alla data del 1º gennaio 1945 non fosse già iscritto al Fondo;

c) al personale effettivo ed a quello in servizio continuativo adibito ad autoservizi pubblici urbani ed extraurbani di linea municipalizzati o esercitati da aziende di cui alle precedenti lettere a) e b) ».

(È approvato).

Art. 3.

Il personale indicato nell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, ha facoltà di chiedere, agli effetti del trattamento di pensione, il riconoscimento del periodo di servizio prestato, anteriormente al 1º gennaio 1945, con la qualifica di ordinario, effettivo e in servizio continuativo, utilizzando, a tal fine, i contributi già versati a proprio favore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, nonchè versando gli ulteriori importi eventualmente necessari per la copertura dell'intera riserva matematica richiesta per il riconoscimento stesso.

(È approvato).

Art. 4.

Al personale che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato servizio con qualifica di straordinario, è consentito di chiedere, ai fini del trattamento di previdenza a carico del Fondo, il riconoscimento del servizio prestato con la citata qualifica, sino al raggiungimento di 15 anni di iscrizione al Fondo.

Si osservano per tale riconoscimento le modalità stabilite dal precedente articolo per il personale ordinario, effettivo ed in servizio continuativo.

(È approvato).

Art. 5.

Gli agenti iscritti alle Casse speciali di previdenza, le quali non siano in grado di garantire agli agenti medesimi un trattamento non inferiore a quello assicurato dal Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, sono iscritti al Fondo medesimo a decorrere dal 1º luglio 1948.

Il periodo di iscrizione presso le Casse speciali sarà riconosciuto, ai fini del trattamento a carico del Fondo nazionale, entro i limiti del periodo per il quale potranno essere coperte le corrispondenti riserve matematiche mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati presso le Casse e dei contributi versati nella assicurazione generale obbligatoria per gli agenti iscritti alla medesima.

Alla copertura delle riserve matematiche, per tutto o parte del restante periodo di iscrizione alle Casse speciali, potrà provvedere l'interessato con versamenti a proprio carico.

Agli agenti collocati in quiescenza, che abbiano beneficiato del trattamento di previdenza assicurato dalle Casse speciali di cui al precedente primo comma, è riconosciuta la facoltà di conseguire la pensione nei limiti e con le modalità stabilite dal secondo e terzo comma del presente articolo, purchè gli agenti stessi ne facciano richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

L'articolo 10 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« La misura dell'assegno integrativo delle pensioni sarà variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quelli del trasporto e del tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 2, in relazione alle variazioni delle retribuzioni soggette a contributo intervenute dopo il 1º gennaio 1947 in conseguenza di aumenti o diminuzioni del costo della vita.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

10^a RIUNIONE (8 aprile 1949)

«La variazione è disposta senza aumento dell'aliquota contributiva, ogni qualvolta le retribuzioni, rispetto a quelle in vigore al 1° gennaio 1947 o alla data della precedente variazione della misura dell'assegno integrativo, abbiano subito aumenti o diminuzioni pari o superiori al 25 per cento, ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui detto coefficiente è raggiunto».

(È approvato).

All'articolo 7 è stato presentato un emendamento soppressivo dell'articolo stesso a firma

dei senatori Bitossi, Rubinacci, Barbareschi, D'Aragona, Bibolotti ed altri. L'emendamento non è accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 16,30.